

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

restituito dopo l'apposizione del *visto*; tutto ciò mi pare soddisfatto ai desiderii dell'onorevole Indelli.

INDELLI. Ma non dice che da quel momento cominci a decorrere; si potrebbe accomodare la dizione nella forma e saremmo d'accordo.

PRESIDENTE. La sua proposta non è all'articolo della Commissione, dal quale essa recede...

INDELLI. Si può supplire accettando l'articolo del Ministero, che sembra all'onorevole commissario che entri perfettamente nel mio ordine di idee; ma sarebbe sempre necessario aggiungere che dal giorno della dichiarazione decorre il periodo del dritto di autore.

Non solo quella sarebbe la forma per constatare il diritto d'autore, ma che da quel giorno comincierebbe a decorrere, e in questo modo saremo pienamente d'accordo coll'onorevole commissario regio.

COMMISSARIO REGIO. Scusi: se io rileggo l'articolo 3, già approvato, mi pare che esso contenga già ciò che ella desidera. Quest'articolo dice: « Il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione dura nell'autore e nei suoi aventi causa ottant'anni, ed ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell'opera. Trascorso il termine sopra indicato, l'opera cade nel pubblico dominio, per quanto riguarda la rappresentazione od esecuzione. »

Qui dunque si stabilisce già una parte di ciò che ella desidera.

L'articolo 4 poi, dice che « Le dichiarazioni riguardanti opere inedite adatte a pubblico spettacolo, per le quali si vuole riservare il diritto esclusivo di rappresentazione od esecuzione, dovranno essere accompagnate da un manoscritto dell'opera, che sarà restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione. »

Un articolo susseguente indica il tempo utile per presentare le dichiarazioni. Avvi necessariamente un complesso di disposizioni che si coordinano, e per esso è raggiunto il desiderio da lei manifestato.

PIROLLI. Io vorrei pregare l'onorevole Indelli a non insistere nella sua proposta.

L'articolo 4 che adesso rivive, poichè quello della Commissione non ha più luogo, mi pare abbastanza chiaro, basta metterlo in relazione colla legge 1865 che non è abrogata se non nelle parti contrarie al progetto odierno, senza bisogno di fare alcuna aggiunta o modificazione.

Invece se noi facciamo una qualsiasi aggiunta, il progetto deve ritornare al Senato...

INDELLI. Questa è una ragione perentoria. Mi basta che resti inteso che il periodo comincerà dal giorno della dichiarazione.

PRESIDENTE. Ella non fa proposta?

INDELLI. No, signore.

PRESIDENTE. La Commissione recede dal suo articolo 4, e si associa a quello del Ministero?

MACCHI, *relatore*. Non solo ciò, ma la maggioranza della Commissione, visto che la Camera non volle approvare l'articolo 3, come essa l'aveva formulato, e deve così rassegnarsi a vedere compromessi quei vantaggi che se ne riprometteva, ha deciso, come minor male, di raccomandare alla Camera di votare la legge come venne dal Senato approvata, affinchè non abbia più a ritornare là, e diventi fin d'ora legge definitiva.

Questo, che era il parere della minoranza della Commissione, è ora diventato anche quello della maggioranza.

PRESIDENTE. Va bene. Do lettura dell'articolo 4:

« Le dichiarazioni riguardanti opere inedite adatte a pubblico spettacolo, per le quali si vuole riservare il diritto esclusivo di rappresentazione od esecuzione, dovranno essere accompagnate da un manoscritto dell'opera, che sarà restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Il tempo utile per la dichiarazione e per i depositi richiesti a guarentigia dei diritti d'autore, è di tre mesi dalla pubblicazione delle opere o delle parti di esse, o rispettivamente dalla prima rappresentazione delle opere adatte a pubblico spettacolo. »

« La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno ugualmente efficaci, eccetto il caso in cui nel tempo scorso fra la scadenza del suddetto termine ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotta l'opera, o incettato dall'estero copie per ispacciarle. »

« In tal caso l'autore non potrà opporsi allo spaccio di quel numero di copie che già si trovi stampato o incettato dall'estero. In difetto di accordi sul modo e sulle cautele per applicare la presente disposizione, l'autorità giudiziaria deciderà. »

(È approvato, e lo sono pure i seguenti senza discussione:)

« Art. 6. Gli estratti delle dichiarazioni fatte in tempo utile o tardivamente, saranno pubblicati ogni mese per cura del Governo nella *Gazzetta Ufficiale* del regno. »

« Art. 7. Quando gli interessati non siano d'accordo sull'annullamento, la modificazione, o il trasferimento di dichiarazioni già fatte, spetta alla autorità giudiziaria il deciderne in via sommaria, conformemente ai diritti riconosciuti ed alle norme stabilite dalla legge presente e da quella del 25 giugno 1865, n° 2337. »